



**Raccomandazione CM/Rec(2023)3
del Comitato dei Ministri agli Stati membri
sulla legislazione e la politica
delle biblioteche in Europa**

RETE
delle
RETI

indice

Introduzione alla versione italiana di Giuseppe De Righi, Presidente Rete delle Reti	03
Raccomandazione CM/Rec(2023)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla legislazione e la politica delle biblioteche in Europa	05
Linee Guida del Consiglio d'Europa / EBLIDA sulla Legislazione e la Politica Bibliotecaria in Europa	07
I. Libertà di espressione, libero accesso all'informazione e partecipazione democratica	08
1. Accesso libero all'informazione e sviluppo di una società democratica	08
2. Principi per lo sviluppo delle collezioni	08
3. Principi per l'accesso ai contenuti digitali	09
4. Promozione della partecipazione democratica	09
II. Le biblioteche nell'ambito dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile	10
5. La governance delle biblioteche	10
6. Servizi bibliotecari e indicatori di prestazione	10
7. Finanziamento della biblioteca	11
8. Istruzione e formazione	11
III. Minacce globali e locali e operazioni bibliotecarie	12
9. Le biblioteche come servizi essenziali in caso di calamità	12
IV. Trasformazione digitale e promozione di un ecosistema bibliotecario sostenibile, affidabile e inclusivo	13
10. Le biblioteche come agenti attivi nelle catene del libro e dell'informazione	13
11. Alfabetizzazione informatica e digitale	13
V. Il diritto d'autore e la tutela del patrimonio librario	14
12. Diritto d'autore e biblioteche	14
13. Obblighi governativi nei confronti delle biblioteche	14
14. Deposito legale	15
15. Trasferimento transfrontaliero del patrimonio scritto	16

Introduzione alla versione italiana di Giuseppe De Righi, Presidente Rete delle Reti

C'è forse chi pensa che la Raccomandazione del Consiglio d'Europa 2023 sulla Legislazione e la Politica delle Biblioteche in Europa sia un semplice aggiornamento delle Linee guida del Consiglio d'Europa/EBLIDA del 2000 sullo stesso tema. Sembrerebbe, infatti, mutato unicamente lo status politico dello strumento giuridico giacché, contrariamente alle Linee guida, la Raccomandazione è ora firmata dai governi di 46 Stati europei, e non più dai Comitati specializzati del Consiglio d'Europa.

In realtà, la Raccomandazione del Consiglio d'Europa segna una rivoluzione nel mondo delle biblioteche, perché esprime una visione di biblioteca non più ancorata alle politiche del libro e dell'informazione, ma operante nel quadro dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. La Raccomandazione esalta la nozione sociale di biblioteca e la sua natura anche digitale, che opera a tutto tondo come strumento di realizzazione dei diritti della cittadinanza, tutti i cittadini nessuno escluso. E' in questo modo che le biblioteche dimostrano di essere un'infrastruttura essenziale in una società sostenibile.

Leggiamo nel testo della Raccomandazione che le biblioteche sono "istituzioni accessibili al pubblico di natura culturale, educativa e sociale" e "servono comunità locali, accademiche, specializzate e/o la società in generale". Il loro ruolo consiste quindi nel promuovere la lettura pubblica come impegno sociale, volto a perseguire il pieno sviluppo delle capacità e dei talenti individuali. La Raccomandazione va oltre: le biblioteche sono luoghi di incontro indipendente, arene per la discussione e il dibattito pubblico, offrono accesso gratuito alle collezioni con attività incentrate sulla formazione professionale e l'educazione informale, giacché esse operano nel tessuto sociale profondo della società e in ogni attività volta allo sviluppo umano. Il potere delle biblioteche risiede proprio nel fatto che sono, al tempo stesso, organismi culturali, educativi e sociali ed è per questo che vanno considerate come la principale struttura culturale pubblica. Esse operano in modo capillare e senza soluzione di continuità in una molteplicità di contesti e per una varietà di obiettivi.

Le biblioteche pubbliche rientrano nelle competenze dei dipartimenti culturali di natura nazionale (Ministero della Cultura) o locale (Comuni, Laender, Regioni, Contee, Province). In Italia, le Regioni e i Comuni operano congiuntamente per favorire il raggiungimento di politiche pubbliche solidali. Sono le Regioni e i Comuni, quindi, che hanno il dovere di dotarle di risorse adeguate, anche se il loro sforzo congiunto va realizzato nel quadro europeo degli obiettivi di coesione sociale. E' per questo che il ricorso ai Fondi strutturali e di investimento europei è non solo strumentale, ma fondamentale nella concezione e realizzazione delle finalità inerenti alle politiche pubbliche. Rete delle Reti esorta perciò le amministrazioni pubbliche a perseguire l'obiettivo di creare una linea speciale biblioteche e inclusione sociale nell'ambito del ciclo di programmazione dei Fondi strutturali 2028-2035. Ai fini dell'inclusione sociale, infatti, le biblioteche stanno alla cultura come lo sport sta al tempo libero.

Rete delle Reti è perciò fiera di mettere a disposizione delle comunità politica, amministrativa, culturale e professionale questa Raccomandazione, affinché possa ispirare legislazioni, politiche, attività e progettualità utili nella definizione di una comunità più democratica, equa e sostenibile.

Raccomandazione CM/Rec(2023)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla legislazione e la politica delle biblioteche in Europa

Adottata dal Comitato dei Ministri il 5 aprile 2023 in occasione della 1462a riunione dei Ministri aggiunti

Ai sensi dell'art. 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa (Serie Trattati Europei STE n. 1), Il Comitato dei Ministri;

Considerando che uno degli obiettivi del Consiglio d'Europa è quello di raggiungere una maggiore unità tra i suoi membri al fine di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi fondati sul rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto, che costituiscono il loro patrimonio comune;

Sottolineando che le biblioteche svolgono un ruolo cruciale come centri di aggregazione di comunità e si sforzano di realizzare una società democratica, coesa, inclusiva ed equa; che esse sono una componente essenziale e insostituibile dell'infrastruttura informativa di ogni società, cultura e del patrimonio culturale, in una società sostenibile dove siano garantiti la libertà di espressione, l'accesso pubblico all'informazione e la partecipazione democratica;

Prendendo atto che, nel 2000, il Comitato direttivo del Consiglio d'Europa per la Cultura, il Patrimonio e il Paesaggio (CDCPP), in collaborazione con l'Ufficio europeo delle associazioni delle biblioteche, dell'informazione e della documentazione (EBLIDA), ha redatto le Linee guida del Consiglio d'Europa/EBLIDA sulla legislazione e la politica in materia di biblioteche in Europa, e che tali Linee guida hanno avuto una grande influenza nel definire le politiche e ispirare la legislazione in materia di biblioteche in tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa;

Rilevando che tali linee guida servono da riferimento per le singole biblioteche che lavorano in situazioni locali spesso difficili, così come per gli amministratori regionali e locali che intendono ristrutturare i sistemi bibliotecari locali;

Sottolineando l'attualità di tali Linee guida, ma anche i cambiamenti culturali e sociali da un lato, e gli sviluppi tecnologici dall'altro, che pongono sfide alle biblioteche in modi nuovi;

Sottolineando che negli ultimi due decenni le biblioteche si sono sviluppate come spazio di arricchimento per l'interazione umana, la creazione di conoscenza e l'impegno civico e che, in diversi Stati membri del Consiglio d'Europa, la legislazione sulle biblioteche riflette già questi nuovi concetti e ruoli, ispirati ad un numero significativo di documenti e raccomandazioni del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea;

Confidando che la revisione delle Linee guida del Consiglio d'Europa/EBLIDA sulla legislazione e la politica delle biblioteche in Europa e la loro trasformazione in una Raccomandazione del Comitato dei Ministri possano rafforzare lo sforzo europeo volto alla creazione di una società ben informata, inclusiva e democratica;

Rilevando che, di conseguenza, il CDCPP ha deciso di riesaminare il settore delle biblioteche¹ al fine di redigere un nuovo insieme di principi rilevanti per una legislazione e una politica nazionale degli Stati membri del Consiglio d'Europa conforme ai valori democratici, compatibile con i principi costituzionali degli Stati membri e ispiratrice di una legislazione e una politica bibliotecaria nuova e/o riformata;

Riaffermando che le biblioteche dovrebbero contribuire agli obiettivi comuni individuati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, come l'inclusione sociale, l'istruzione di qualità, la pace, la giustizia e istituzioni solide;

Rilevando che il generale progresso delle tecnologie dell'informazione ha introdotto nuovi aspetti del lavoro bibliotecario e dell'informazione, con temi come accesso, privacy, protezione dei dati, big data, connettività e inclusione, sicurezza informatica, intelligenza artificiale, 5G, blockchain, automazione dei processi, dispositivi autonomi e realtà virtuale (aumentata o estesa);

¹ *Ai fini della presente raccomandazione, le "biblioteche" sono definite come istituzioni accessibili al pubblico di natura culturale, educativa e sociale che servono comunità locali, accademiche o specializzate e/o la società in generale. Sono istituzioni nazionali o locali, pubbliche o private, purché non abbiano scopo di lucro e adottino e applichino i valori, i principi, gli standard e le metodologie professionali bibliotecarie.*

Ricordando le convenzioni, le raccomandazioni e le linee guida del Consiglio d'Europa, in particolare:

- la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n. 5), all'articolo 10;
- la Convenzione culturale europea (STE n. 18);
- la Convenzione per la protezione del patrimonio architettonico europeo (STE n. 121);
- la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta, STE n. 143);
- la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (STE n. 157);
- la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Consiglio d'Europa STE n. 199);
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sui reati relativi ai beni culturali (Consiglio d'Europa STE n. 221);
- Raccomandazione CM/Rec(2016)2 sull'Internet dei cittadini;
- Raccomandazione CM/Rec(2017)1 sulla Strategia del patrimonio culturale europeo per il XXI secolo;
- Raccomandazione CM/Rec(2017)8 sui Big Data per la cultura, l'alfabetizzazione e la democrazia;
- Raccomandazione CM/Rec(2018)3 sul patrimonio culturale di fronte ai cambiamenti climatici: aumentare la resilienza e promuovere l'adattamento;
- Raccomandazione CM/Rec(2018)10 sul contributo della cultura al rafforzamento di Internet come forza emancipatrice;
- Raccomandazione CM/Rec(2020)1 sull'impatto dei sistemi algoritmici sui diritti umani;
- Raccomandazione CM/Rec(2020)7 sulla promozione della prevenzione continua dei rischi nella gestione quotidiana del patrimonio culturale: cooperazione con gli Stati, gli specialisti e i cittadini;
- la Raccomandazione CM/Rec(2022)15 sul ruolo della cultura, del patrimonio culturale e del paesaggio nel contribuire ad affrontare le sfide globali;
- le Linee guida sull'intelligenza artificiale e la protezione dei dati (T-PD(2019)01), emanate dal Consiglio d'Europa;

Ricordando gli altri strumenti giuridici internazionali pertinenti:

- la Risoluzione delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea Generale nel 2015, Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (A/RES/70/1);
- il Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali (1966), articolo 19;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989);
- la Convenzione UNESCO per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi Protocolli (1954 e 1999);
- la Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (1970);
- la Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o esportati illegalmente (1995);
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000), articolo 11;
- la Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), articolo 19;

Raccomanda ai governi degli Stati membri di

1. garantire la coerenza tra le norme relative alla legislazione sulle biblioteche e le norme applicate in altri settori associati, insieme alle relative politiche;
2. ampliare l'ambito di applicazione delle norme tradizionali per le biblioteche, al fine di prendere in considerazione le diverse questioni rilevanti per la legislazione e la politica in materia di biblioteche;
3. trovare un equilibrio tra gli interessi degli individui e delle imprese, sia pubbliche che private;
4. per essere efficace, garantire che la legislazione sulle biblioteche tenga conto delle diverse circostanze e dei diversi interessi degli Stati membri:
 - a. adottando misure legislative adeguate o altre misure politiche che siano in linea con i principi delineati nella presente raccomandazione e nelle linee guida allegate, allineando la legislazione esistente agli stessi principi;
 - b. traducendo la presente raccomandazione e le relative Linee guida del Consiglio d'Europa/EBLIDA sulla legislazione e la politica delle biblioteche in Europa (qui in appendice) nelle rispettive lingue ufficiali, diffondendole nel modo più ampio possibile presso gli organismi e le persone competenti.

Appendice alla Raccomandazione CM/Rec(2023)3

Linee Guida del Consiglio d'Europa / EBLIDA sulla legislazione e la politica delle biblioteche in Europa

*E' compito degli Stati membri assicurarsi che le biblioteche possano svolgere
le funzioni indicate nella Raccomandazione CM/Rec(2023)3 e nelle seguenti Linee guida.*

Libertà di espressione, libero accesso all'informazione e partecipazione democratica

1 Accesso libero all'informazione e sviluppo di una società democratica

I. Le biblioteche sono create a beneficio delle loro comunità di utenti, in modo da fornire alle persone un accesso aperto all'informazione e alle idee. In quanto luogo di incontro indipendente e arena per discussioni e dibattiti pubblici, contribuiscono allo sviluppo di una società democratica e alla libertà di espressione e di pensiero.

II. L'accesso alle biblioteche deve essere garantito gratuitamente a tutti i cittadini senza distinzione alcuna di razza, nazionalità, religione, cultura, politica, età, disabilità fisica o di apprendimento, sesso o orientamento sessuale.

III. Le collezioni acquisite nelle biblioteche, indipendentemente dalla loro forma o formato, siano esse singole o in rete, dovrebbero comprendere un nucleo completo di materiali informativi di base, di strumenti e di servizi finanziati con fondi pubblici resi disponibili gratuitamente al pubblico e a tutti i membri della comunità di utenti, indipendentemente dalla loro capacità di spesa. L'accesso a tali materiali informativi di base e ai servizi bibliotecari è un diritto fondamentale, a meno che la legislazione promulgata non lo limiti di proposito, conformemente alle convenzioni, alle dichiarazioni e alle carte fondamentali che tutelano i diritti umani e le libertà fondamentali.

IV. I punti di servizio delle biblioteche devono fornire il miglior livello e la migliore qualità di accesso intellettuale e fisico ai materiali e alle risorse, combattendo la disinformazione e la misinformazione e rispondendo alle esigenze delle persone disabili.

V. Le biblioteche dovrebbero fornire accesso a materiali che non fanno parte delle loro collezioni, facendo uso di servizi di prestito interbibliotecario e di document delivery nazionali e internazionali.

VI. Le biblioteche sono concepite come istituzioni inclusive; pertanto, dovrebbero essere "luoghi sicuri" per tutti i tipi di minoranze, per le quali dovrebbero essere elaborati programmi speciali volti a combattere, laddove necessario, qualsiasi pratica discriminante sulla base del sesso, dell'identità e dell'espressione di genere.

2 Principi per lo sviluppo delle collezioni

I. Le collezioni delle biblioteche dovrebbero essere sviluppate sulla base del giudizio professionale indipendente dei bibliotecari, senza influenze politiche, religiose, settarie, commerciali o di altro tipo. Ove opportuno, ciò dovrebbe avvenire in consultazione con organismi rappresentativi di utenti, gruppi comunitari o altre istituzioni educative, culturali e informative.

II. Le biblioteche devono acquisire materiali e fornire accesso alle risorse in base alla loro qualità e pertinenza e in relazione alle esigenze della comunità degli utenti, tenendo conto della diversità della comunità che servono in termini di contenuti, lingua e formato.

III. Le politiche di sviluppo delle collezioni, comprese quelle relative alle collezioni digitali, dovrebbero essere continuamente riviste e aggiornate allo scopo di riflettere l'evoluzione dei bisogni e delle opportunità, e dovrebbero essere stabiliti criteri atti a eliminare i documenti in cattive condizioni o obsoleti. Lo sviluppo delle collezioni dovrebbe essere un processo trasparente e le politiche su cui esso si basa dovrebbero essere rese pubbliche.

IV. I gruppi minoritari dovrebbero ricevere materiali nella loro lingua relativi alla loro cultura. Inoltre, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le collezioni delle biblioteche dovrebbero rappresentare le culture delle minoranze e farle conoscere alla comunità in generale, se necessario.

V. Le biblioteche dovrebbero far parte di sistemi locali, regionali o nazionali i cui membri cooperano in materia di acquisizione e circolazione delle collezioni e stringono rapporti di collaborazione con altre istituzioni culturali, educative e informative.

3 Principi per l'accesso ai contenuti digitali

I. E' compito delle biblioteche:

- cercare di ottenere l'accesso elettronico alle risorse informative per conto degli utenti in base ai principi sottolineati nella sezione 1;
- fornire punti di accesso al pubblico con livelli adeguati di supporto e orientamento, che consentano un uso autonomo dei contenuti e delle informazioni digitali;
- non consentire consapevolmente l'accesso a materiale internet che sia illegale nella giurisdizione di accesso e mettere in evidenza, per quanto possibile, gli elementi di disinformazione e di misinformazione, fermo restando che è lasciata agli utenti la facoltà di stabilire a quali informazioni essi desiderino accedere;
- elaborare politiche sull'uso di Internet che diano voce agli obiettivi perseguiti e ai metodi utilizzati per dare accesso pubblico ai contenuti e alle informazioni digitali e che garantiscano la piena trasparenza sull'origine delle informazioni e sulle modalità di produzione, promozione, diffusione e destinazione delle stesse;
- rispettare i diritti degli utenti, compresi quelli di riservatezza e di privacy, conformemente agli strumenti legislativi in materia di protezione dei dati personali;
- rivedere continuamente le politiche sui punti di accesso al pubblico e la loro applicazione pratica, in consultazione con gli organismi rappresentativi degli utenti e le organizzazioni della società civile;
- conservare, proteggere, valorizzare e sviluppare le collezioni storiche, se ciò rientra nelle loro competenze, e promuovere attivamente tali collezioni presso il pubblico.

4 Promozione della partecipazione democratica

I. Le biblioteche dovrebbero:

- essere considerate una forza necessaria al sostegno e allo sviluppo della democrazia, coinvolgendo le comunità e offrendo piattaforme di discussione;
- promuovere la diversità delle fonti di informazione e delle opinioni per consentire ai cittadini di prendere decisioni informate fondate sul pensiero critico;
- essere attive nell'organizzazione di dibattiti pubblici a beneficio della società in generale;
- promuovere la credibilità, migliorando l'accesso a informazioni affidabili, ad esempio attraverso l'uso di sistemi di classificazione dei siti web e la loro valutazione, piuttosto che tramite il filtraggio delle informazioni, migliorando così la tracciabilità delle informazioni e l'autenticazione di fornitori di informazioni attendibili;
- progettare soluzioni inclusive che includano la sensibilizzazione, l'alfabetizzazione ai media (media literacy), l'ampio coinvolgimento delle parti interessate e la cooperazione delle autorità pubbliche.

II Le biblioteche nell'ambito dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile

5 La governance delle biblioteche

I. Le autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri dovrebbero provvedere ai necessari meccanismi organizzativi, economici e di monitoraggio atti a sviluppare le attività e i servizi bibliotecari. Le biblioteche dovrebbero essere incluse nelle politiche culturali ed educative nazionali che perseguono il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile prescritti dalle Nazioni Unite e dei programmi equivalenti in un contesto europeo.

Le autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri dovrebbero:

- garantire il necessario status giuridico e le piattaforme professionali per tutti i tipi di biblioteche nell'ambito di una politica nazionale orientata al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile;
- fornire strutture organizzative specifiche a tutti i livelli del settore bibliotecario (biblioteche pubbliche, accademiche, nazionali, scolastiche o speciali) chiarendo i loro ruoli, i doveri e le responsabilità distinti e imponendo la presenza di bibliotecari professionisti nella gestione pertinentemente ai livelli organizzativi;
- incoraggiare le biblioteche ad aderire agli standard e alle linee guida internazionali;
- fornire un quadro amministrativo trasparente che chiarisca le relazioni tra le biblioteche e altre agenzie governative e non governative nella fornitura di materiale di interesse per gli utenti delle biblioteche, in particolare (e-)libri e altri media di interesse culturale, educativo o ricreativo;
- impegnarsi a sviluppare le infrastrutture necessarie a promuovere la cooperazione tra le biblioteche, riconoscendo le loro missioni e i loro compiti specifici nell'ambito più ampio degli Obiettivi di sviluppo sostenibile;
- considerare che la fornitura di beni e servizi culturali delle biblioteche riduce il divario informativo ed è spesso di importanza cruciale per le persone in situazioni di svantaggio in ragione della loro povertà, dell'isolamento o dell'esclusione sociale.

6 Servizi bibliotecari e indicatori di prestazione

I. Dovrebbero essere applicati, per quanto possibile, gli standard tecnici e le norme proprie delle telecomunicazioni, delle reti digitali e delle relative attrezzature al fine di facilitare lo scambio di informazioni a livello nazionale e internazionale.

II. I servizi bibliotecari dovrebbero cercare di offrire linee guida sulla qualità riguardanti i diversi tipi di biblioteche e le loro missioni, conformemente al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

III. I servizi bibliotecari per particolari gruppi di utenti dovrebbero essere prioritariamente forniti, in parte attraverso servizi regolamentati dalla legislazione comune in materia di biblioteche e dei suoi contenuti, in parte attraverso biblioteche specializzate, in parte attraverso servizi centralizzati.

VI. Dovrebbero essere condotti studi e valutazioni regolari volti a percepire il ruolo delle biblioteche nell'adempimento delle loro missioni educative e culturali e il modo in cui esse si conformano agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

V. Le autorità bibliotecarie a livello nazionale dovrebbero considerare lo sviluppo dei servizi bibliotecari nell'ambito delle politiche nazionali e internazionali sull'informazione.

7 Finanziamento della biblioteca

- I.** A prescindere dal tipo di biblioteca e dal livello di autorità che la governa, è necessario raggiungere un equilibrio tra livello di servizio previsto e fornitura di risorse adeguate.
- II.** Il finanziamento delle biblioteche dovrebbe essere principalmente di competenza delle autorità pubbliche. I servizi bibliotecari parzialmente finanziati da altre fonti non dovrebbero interferire con l'integrità professionale dei bibliotecari, né con la selezione dei materiali bibliotecari, e non dovrebbero minare i principi fondamentali del libero accesso e della gratuità di alcuni servizi di base.
- III.** Le autorità bibliotecarie e le biblioteche dovrebbero sviluppare strutture organizzative e meccanismi di supervisione e di controllo che garantiscano il miglior valore aggiunto possibile in relazione al denaro pubblico destinato ai servizi bibliotecari; esse dovrebbero progettare strumenti volti a misurare in modo appropriato le prestazioni e a un controllo di qualità per i diversi tipi di biblioteche, anche prevedendo strumenti che misurino la responsabilità sociale delle biblioteche.
- VI.** Dovrebbe essere responsabilità delle autorità pubbliche garantire che il finanziamento delle biblioteche rifletta l'impatto delle nuove tecnologie.
- V.** Le biblioteche sono costruttrici di comunità e fornitrici di educazione informale; pertanto, si dovrebbero porre in essere meccanismi volti a garantire il coordinamento con i piani e le strategie di sviluppo delle comunità nazionali e locali, ciascuna con proprie responsabilità e funzioni.

8 Principi per l'accesso ai contenuti digitali

- I.** La formazione bibliotecaria dovrebbe essere inclusa nella legislazione nazionale sulle biblioteche e nella politica bibliotecaria come un imperativo per la fornitura di servizi bibliotecari, al fine di garantire e assicurare un corpo professionale di bibliotecari e di altro personale.
- II.** Dovrebbero essere fornite risorse sufficienti per garantire la formazione adeguata del personale e degli utenti, affinché essi siano in grado di fare uso corretto dei nuovi strumenti e dei servizi delle biblioteche.
- III.** Le autorità bibliotecarie dovrebbero incoraggiare lo scambio di personale bibliotecario attraverso lo sviluppo di programmi europei di scambio di personale.

III Minacce globali e locali e operazioni bibliotecarie

9 Le biblioteche come servizi essenziali in caso di calamità

I. Al pari di ogni altra istituzione culturale ed educativa, le biblioteche sono organizzazioni vulnerabili, la cui reazione alle minacce globali e locali può essere difficoltosa. La crisi pandemica, così come ogni altra possibile crisi futura, rendono imperativa la resilienza dell'istituzione bibliotecaria. Sono perciò necessari piani di emergenza volti a garantire la continuità operativa delle biblioteche in tempi di precarietà o in condizioni avverse. Le autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri, in collaborazione con i gestori delle biblioteche, dovrebbero pertanto:

- riconoscere la natura essenziale dei servizi bibliotecari e la loro importanza nell'assicurare la resilienza delle comunità servite dalle biblioteche;
- predisporre piani appropriati di gestione che includano un'analisi dei rischi rilevanti, sia umani che naturali, e la definizione di misure permanenti volte a prevenire, ridurre ed evitare i rischi, con particolare attenzione alla formazione del personale;
- preparare piani precisi in caso di calamità, al fine di potere assicurare la continuità operativa delle biblioteche in condizioni avverse;
- valutare l'importanza dei servizi bibliotecari per le comunità colpite da minacce di natura locale e/o globale, in modo da consentire una risposta rapida ed efficace a tali minacce e la possibilità di evitarle;
- analizzare la circolazione dei documenti e creare modi alternativi per le biblioteche di interagire con le comunità da esse servite;
- fornire informazioni corrette e accurate sulle minacce globali/locali e diffondere queste informazioni alla popolazione;
- promuovere il concetto di biblioteca come "luogo sicuro" in cui è possibile accedere a informazioni affidabili e a canali di comunicazione adeguati;
- pianificare modalità alternative di prestazione dei servizi bibliotecari incentrate su tecnologie, consegna a distanza e nuovi modelli di distribuzione;
- rivedere periodicamente i bilanci e trovare fonti di reddito alternative per migliorare la preparazione delle biblioteche ad affrontare la crisi e mitigare i rischi;
- stabilire una cooperazione con le reti normalmente operative in situazioni di disastro e di crisi, così come con le istituzioni incaricate del soccorso e della protezione civile, nonché con le istituzioni culturali e le organizzazioni internazionali (ad esempio, Blue Shield International), in modo da garantire l'adattamento rapido delle risorse e delle attività delle biblioteche in condizioni avverse.

IV Minacce globali e locali e operazioni bibliotecarie

10 Le biblioteche come agenti attivi nelle catene del libro e dell'informazione

I. In prima linea nella trasformazione digitale, le biblioteche svolgono un ruolo centrale nelle catene del libro e dell'informazione, sia digitale che cartacea. L'adozione di tecnologie trasversali e l'implementazione di risorse trasformative, grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) e dei sistemi algoritmici, possono potenzialmente rafforzare tale ruolo. In collaborazione con i gestori delle biblioteche, le autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri dovrebbero:

- preparare piani bibliotecari che permettano alle biblioteche di rendere le loro pratiche scalabili, dall'analogico al digitale, e combinare i due formati per raggiungere gli obiettivi bibliotecari tradizionali;
- perseguire obiettivi di apprendimento a distanza in collaborazione con gli istituti scolastici, anche sfruttando la dimensione virtuale dell'apprendimento e fornendo hotspot digitali per i giovani;
- nel rispetto delle normative sulla privacy e delle raccomandazioni che regolano l'uso dei sistemi algoritmici, esercitare il controllo sui dati e sui metadati che riguardano le operazioni bibliotecarie e riutilizzare questi dati nei processi decisionali e di definizione delle politiche, in particolare quando questi riguardano la circolazione di persone e risorse e la garanzia dei risultati per le biblioteche;
- garantire la regolamentazione dei prodotti di IA per proteggere la privacy e i principi di equità, compresa l'educazione degli utenti nelle biblioteche;
- promuovere il ruolo delle biblioteche come forum di scambio delle buone pratiche sull'uso etico delle tecnologie di IA nelle biblioteche;
- garantire che i sistemi algoritmici applicati nelle biblioteche non creino disparità o discriminazioni e che siano conformi alla legislazione volta a garantire il rispetto dei diritti fondamentali;
- promuovere prodotti e servizi bibliotecari volti a eliminare barriere o disuguaglianze di natura economica, legale o tecnologica;
- incoraggiare il riutilizzo pubblico delle risorse e creare opportunità per l'integrazione dei contenuti e l'estrazione della conoscenza, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore, favorendo la sostenibilità e la diversità a medio e lungo termine.

11 Alfabetizzazione informatica e digitale

I. In quanto centri di aggregazione destinati a incoraggiare lo sviluppo sociale delle comunità da esse servite, le biblioteche dovrebbero ospitare e fornire programmi e corsi di alfabetizzazione ai media e all'informazione. Esse dovrebbero quindi:

- in un sistema bibliotecario pienamente integrato, considerare l'intero ciclo di vita del documento e garantire una circolazione ottimale del suo contenuto all'interno di un'infrastruttura nazionale e internazionale in cui tutte le biblioteche nella loro specificità abbiano una funzione distinta grazie all'utilizzo di standard che favoriscano l'interoperabilità;
- incoraggiare e promuovere l'attuazione di programmi efficaci e personalizzati di alfabetizzazione ai media, all'informazione e al digitale, al fine di consentire sia agli individui, sia ai gruppi la consapevolezza dei propri diritti e la coscienza della loro realizzabilità;
- mettere gli individui in condizione di proteggere le informazioni cui possono accedere da qualsiasi tentativo di manipolazione e di sfruttamento delle menti e delle azioni individuali con meccanismi di disinformazione e misinformazione;
- rafforzare le attività di informazione e di alfabetizzazione digitale per categorie mirate di persone, in stretto collegamento con le politiche generali, al fine di colmare i divari digitali nazionali e locali;
- nell'ambito dei programmi di istruzione generale e di formazione professionale e con spirito inclusivo, dare la possibilità di impartire a ogni segmento della popolazione, e in particolare a quello giovanile, un'adeguata alfabetizzazione ai media e tecnologica; ciò dovrebbe essere incorporato nelle linee guida e nei programmi di studio a tutti i livelli di istruzione;
- attuare pratiche volte ad aumentare l'autodeterminazione informativa degli individui, in modo che essi diventino consapevoli di ogni possibile restrizione ai loro sforzi individuali di accedere liberamente alle informazioni e di esercitare i diritti della persona;
- intraprendere ricerche volte a valutare il livello di partecipazione democratica e l'uso dei diritti della persona.

V . Il diritto d'autore e la tutela del patrimonio librario

12 Diritto d'autore e biblioteche

I. Le biblioteche applicano le leggi sul diritto d'autore. Esse preservano la proprietà intellettuale degli autori in modo ponderato senza compromettere l'accesso degli utenti alle informazioni. Nell'ambito di qualsiasi legge che riguardi il diritto d'autore e i diritti connessi, le biblioteche dovrebbero essere riconosciute come organizzazioni aventi una funzione pubblica – sovvenzionate con fondi pubblici – il cui compito è facilitare in ogni modo la disponibilità e l'uso delle informazioni. In linea di massima, il regime di eccezioni al diritto d'autore per le biblioteche così come le politiche governative relative alla circolazione di documenti protetti dal diritto d'autore nelle biblioteche dovrebbero tenere in conto le direttive dell'Unione Europea regolanti il diritto d'autore, tanto per i documenti fisici quanto per quelli digitali.

II. Pienamente consapevoli di essere soggetto partecipe di creazione di valore per i pubblici servizi così come per l'economia della cultura, le biblioteche dovrebbero essere autorizzate a svolgere la propria funzione pubblica, indipendentemente dal tipo di materiale che trattano, sia esso a stampa, audiovisivo o digitale.

III. Gli organi politici devono garantire l'insieme delle condizioni giuridiche e finanziarie volte ad assicurare l'accesso alle collezioni delle biblioteche così come l'accesso equo di ogni cittadino alla cultura, all'informazione, all'istruzione, alla ricerca, alla conoscenza e al tempo libero.

VI. Al fine di garantire la diversità di opinioni, la creatività letteraria e la parità di accesso ai contenuti culturali il prestito di libri digitali è tanto importante quanto quello di libri a stampa. Così come avviene per i libri a stampa, le pubbliche autorità dovrebbero promuovere l'impegno sostenibile di ogni attore del mercato librario a rafforzare lo sviluppo del prestito digitale nelle biblioteche, facilitando più precisamente l'acquisizione da parte delle biblioteche di licenze per i libri digitali a condizioni ragionevoli, non appena essi vengono pubblicati e garantendo al contempo un'equa remunerazione per autori ed editori.

V. Pertanto, le autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri dovrebbero sforzarsi di trovare una perfetta complementarità tra il pieno esercizio della missione di accesso alle informazioni e alle risorse da parte delle biblioteche e la protezione del diritto d'autore.

13 Obblighi governativi nei confronti delle biblioteche

I. Le biblioteche dovrebbero godere di uno status speciale nell'ambito delle misure governative volte a incoraggiare lo sviluppo dei contenuti culturali e il relativo accesso degli individui. In stretta consultazione con le organizzazioni professionali e gli organismi competenti, le autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri dovrebbero:

- imporre alle biblioteche l'obbligo specifico di fornire accesso alle informazioni prodotte dalle autorità governative e locali degli Stati membri;
- assicurarsi che le biblioteche, in quanto istituzioni con finalità non commerciali, siano pienamente autorizzate a:
 - beneficiare dell'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione o comunicazione al pubblico di un'opera o di una banca dati, per le riproduzioni e le estrazioni di opere legalmente accessibili ai fini dell'estrazione di testi e dati, nello spirito dell'articolo 4 della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale;
 - beneficiare dell'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione o comunicazione al pubblico di un'opera, o di una banca dati, al solo scopo di illustrazione per l'insegnamento, nello spirito dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/790;
 - effettuare copie di tutte le opere che si trovano permanentemente nelle loro collezioni, in qualsiasi formato o supporto, al solo scopo di conservare tali opere, nello spirito dell'articolo 6 della Direttiva (UE) 2019/790;

- effettuare copie di qualsiasi opera fuori commercio, nello spirito dell'articolo 8 della Direttiva (UE) 2019/790;
- mettere a disposizione del pubblico le opere orfane incluse nelle loro collezioni e effettuare copie di tali opere, ai fini della digitalizzazione, nello spirito dell'articolo 6 della Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni usi consentiti di opere orfane;
- promuovere il prestito digitale controllato (CDL) come strumento per incoraggiare l'accesso dei cittadini all'informazione, consentendo il prestito bibliotecario ai clienti digitali secondo la modalità "lend-like print" (prestito come per l'opera a stampa), senza dissuadere le altre biblioteche dall'utilizzare modelli diversi di e-lending, nell'interesse dei titolari dei diritti così come delle biblioteche;
- consentire il prestito di base di libri elettronici secondo il modello "una copia, un utente", senza dissuadere altre biblioteche dall'utilizzare modelli diversi di e-lending, nell'interesse dei titolari dei diritti così come delle biblioteche;
- rendere disponibili informazioni e contenuti culturali attraverso accordi collettivi, licenze e altre forme di negoziazione con editori e autori a prezzi ragionevoli, se utilizzati a fini di sviluppo individuale;
- non consentire politiche editoriali volte a limitare l'accesso alle informazioni nelle biblioteche, sia sotto forma di embargo che di veto esplicito alle acquisizioni bibliotecarie;
- impegnarsi per il progresso della scienza aperta e per un ecosistema di ricerca più sano ed efficiente, per un maggiore impatto sul finanziamento della ricerca e sul trasferimento delle conoscenze.

14 Deposito legale

I. Il deposito legale è il mezzo principale per creare le collezioni del patrimonio culturale nazionale. I suoi obiettivi dovrebbero essere i seguenti:

- creare una collezione nazionale in forma cartacea e digitale volta a preservare e sviluppare la cultura nazionale e trasmetterla alle generazioni future;
- l'accesso alle pubblicazioni conservate dovrebbe essere garantito attraverso le disposizioni di eccezione elaborate nello spirito dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale;
- dovrebbe essere cura delle autorità pubbliche elaborare regolamenti che impongano agli editori/produttori di depositare le copie stampate e digitali presso gli istituti di deposito nazionali. Il deposito volontario non dovrebbe essere scoraggiato se raggiunge lo stesso obiettivo del deposito obbligatorio. Tutte le categorie di pubblicazioni dovrebbero essere coperte attraverso politiche appropriate, se del caso anche selettive;
- le istituzioni depositarie delle pubblicazioni dovrebbero essere in grado di fornire servizi bibliografici efficienti, con una bibliografia nazionale completa e il rilevante authority control; in collaborazione con le parti interessate esterne, esse dovrebbero essere in grado di fornire statistiche ufficiali sulla produzione editoriale nazionale e un accesso adeguato alle pubblicazioni depositate, preferibilmente attraverso reti digitali per aumentarne l'efficienza;
- il deposito di copie a stampa e digitali dovrebbe essere mantenuto a un livello ragionevole in base alle norme nazionali. A causa dei costi elevati dei programmi di conservazione delle collezioni, occorrerebbe evitare con cura la sovrapposizione di politiche legate al deposito legale di materiale sonoro, audiovisivo, cinematografico e digitale;
- l'archiviazione web attraverso tecniche di harvesting dovrebbe essere fortemente incoraggiata;
- l'attuazione del deposito legale per le pubblicazioni digitali dovrebbe essere rafforzata attraverso campagne volte a sensibilizzare i produttori sull'importanza di archiviare i contenuti web per la tutela del patrimonio librario;
- il mancato rispetto delle norme sul deposito legale dovrebbe essere sanzionato con misure finanziarie o di altro tipo;
- dovrebbero essere ulteriormente analizzati e incoraggiati i modelli di cooperazione tra le istituzioni depositarie;
- si dovrebbero intraprendere ricerche e indagini future per esplorare gli aspetti giuridici, tecnici e finanziari del deposito legale delle pubblicazioni elettroniche.

15 Trasferimento transfrontaliero del patrimonio scritto

I. Gli stati Membri devono garantire che:

- i materiali del patrimonio scritto, provenienti o no dalle biblioteche, siano inclusi nella definizione e/o nell'elenco dei beni culturali protetti dalle norme internazionali in vigore sul controllo delle esportazioni citate nella presente raccomandazione e linee guida; nel caso particolare dei materiali inclusi nel patrimonio delle biblioteche, la loro esportazione permanente non dovrebbe essere consentita e dovrebbe essere consentita solo l'esportazione temporanea;
- i documenti di riferimento per le questioni relative al furto o all'esportazione illegale siano la Convenzione UNESCO sui mezzi per proibire e prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, la Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o esportati illegalmente e la Convenzione del Consiglio d'Europa sui reati relativi ai beni culturali (Council STE n. 221);
- siano previste norme nazionali per il controllo della circolazione transfrontaliera dei beni culturali, nello spirito delle direttive del Consiglio e del Parlamento europeo (Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali, e testi successivi);
- tenendo conto del gran numero di questioni controverse in sospeso, siano incoraggiati i programmi volti a fornire informazioni e accesso al patrimonio scritto trasferito durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il Consiglio d'Europa – 46 paesi Membri, con sede a Strasburgo e una missione istituzionale orientata verso la salvaguardia e il rispetto dei diritti umani – è stata spesso un'istituzione pioniera nella promozione dei diritti culturali. Dopo oltre venti anni, essa torna ad affacciarsi nel campo bibliotecario con una Raccomandazione sulla Legislazione e la Politica bibliotecaria in Europa, approvata il 5 aprile 2023, che costituisce senza dubbio il documento di orientamento più avanzato per lo sviluppo bibliotecario a livello sia locale, sia nazionale. Non a caso il Consiglio dell'Unione europea – 27 paesi membri, sede a Bruxelles, organo decisionale dell'UE in materia di piani di lavoro nei settori dell'istruzione, cultura, gioventù e sport – ha adottato questa Raccomandazione come documento strategico per il mandato conferito agli esperti OMC chiamati a redigere una Politica europea per le biblioteche nel quadro del Work Plan for Culture 2023-2026.

Il punto più significativo della Raccomandazione è che essa promuove l'Agenda europea per lo sviluppo sostenibile come quadro di riferimento per gli indirizzi bibliotecari, sostituendo le politiche del libro e dell'informazione. Altri suoi orientamenti essenziali sono: a) la partecipazione democratica unita alla libertà di espressione e il libero accesso all'informazione, b) le tecnologie e l'intelligenza artificiale applicate al mondo delle biblioteche e c) i piani di resilienza bibliotecari, da adottare in occasione di eventi straordinari come pandemie e inondazioni.

La Raccomandazione del Consiglio d'Europa offre una visione innovativa e completa di biblioteca e un quadro di indirizzi generali e di orientamento di grande rilevanza, prontamente utilizzabili sia dagli operatori professionali, sia dalle istituzioni – Regioni in primis, ma anche Comuni e Stato – responsabili per le politiche e lo sviluppo bibliotecario in Italia.
